

Alcuni interventi collegabili ad attività attuate con la legge 752/86, hanno tuttavia avuto luogo nel 1996, a seguito delle delibere CIPE del 10 maggio 1995 e del 21 dicembre 1995, che hanno ripartito e assegnato, 800 miliardi la prima (recati dal D.L.727/94, convertito dalla legge 46/95) e 875 miliardi la seconda, (recati dal D.L.273/96, convertito dalla legge 380/96). Il totale di questi importi, pari a 1675 miliardi, costituiva lo stanziamento previsto in tabella B, dalla legge n.725/94, legge finanziaria per il 1995.

Di questo stanziamento, 335 miliardi sono stati assegnati alle azioni di competenza centrale. Di tale somma si riportano gli elementi informativi, relativi ai capitoli competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali, così come ripartiti tra le azioni individuate dalla legge n.491/93 .

Articolo 2, comma 3, lettera a: raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.

Cap.1551 Spese per l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi alla meteorologia e all'ecologia agraria.

Il capitolo recava 0,30 miliardi di competenza per il 1995, anno in cui sono stati impegnati 0,298 miliardi, poi erogati nel 1996.

Cap. 7233 - Riguarda contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, anche attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Il capitolo recava 4,5 miliardi nel 1995 e 4,7 miliardi nel 1996. L'importo del primo anno è stato impegnato ed erogato; quello del secondo anno ha dato luogo ad impegni per 4,631.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

Nel 1995 era disponibile uno stanziamento di 1 miliardo; sono stati impegnati 0,443 miliardi nel 1995, che sono stati poi erogati nel 1996.

Articolo 2, comma 6, lettera a: attività di ricerca e di

informazione connessa alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.

Cap. 1574 - La dotazione del capitolo è stata di lire 2,5 miliardi, interamente impegnati e erogati nello stesso anno, al fine di contribuire ad assicurare per il 1996 il funzionamento e lo svolgimento dell'attività ordinaria di ricerca dei 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituiti con D.P.R. 1318/67 e legge 306/73, sulla base dei programmi di ricerca dai medesimi formulati, così come approvati dal Ministero, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato nazionale della Sperimentazione agraria.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della ricerca, anche in cofinanziamento con le Regioni.

Il capitolo recava nel 1995 una disponibilità di 100 milioni; nello stesso anno ne sono stati impegnati e erogati 80.

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca.

Il capitolo disponeva di 20,5 miliardi nel 1995 e di 19 miliardi nel 1996: detti importi sono stati impegnati negli anni di competenza. Le erogazioni sono state invece pari a 10,528 miliardi nel 1995 e a 16,389 miliardi nel 1996.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità è stata di 2 miliardi nel 1995 ed 1 miliardo nel 1996. Gli stanziamenti sono stati impegnati ed erogati totalmente.

Cap. 7545. Prevede lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata nel campo della meccanizzazione agricola.

Il capitolo disponeva di 0,900 miliardi, stanziati nel 1995. Tale importo è stato totalmente impegnato (275,4 milioni nel 1995 e 624,6 milioni nel 1996). Le erogazioni sono state pari a 185,8 milioni, effettuate nel 1996.

Articolo 2, comma 6, lettera b: attività relative all'

ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.

Cap.7205- Interventi diretti a promuovere attività pilota a favore di allevamenti di selvatici e per il recupero di specie in via di estinzione in possesso di particolari caratteristiche genetiche.

Il capitolo recava 220 milioni nel 1995 e 200 nel 1996, che sono stati impegnati negli anni di competenza, Nel 1996 sono state erogati 132,9 milioni sul primo impegno.

Cap.7547- Contributi ad Enti e organismi specializzati, operanti nel quadro dell'applicazione della legge n.30/91, relativa alla disciplina della riproduzione animale.

Il capitolo recava nel 1996 una competenza di 1,200 miliardi: Sono stati impegnati 1,067 miliardi ed erogati 0,593 miliardi.

Cap.7550 Prevede contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi all'attività di potenziamento del miglioramento genetico del bestiame.

Nel 1995 il capitolo recava 30,550 miliardi: sono stati fatti impegni per 29,843 miliardi ed erogazioni per 28,231 miliardi.

Nel 1996 lo stanziamento è stato di 79,600 miliardi; ne sono stati impegnati e erogati 79,222.

Cap.7551 Contributi per la realizzazione di un programma nazionale di lotta all'ipofecondità e di assistenza sanitaria agli allevamenti.

Il capitolo recava una competenza di lire 1,200 miliardi, che a fine anno rimanevano da impegnare.

Cap.7552 Prevede contributi ad Enti e organismi specializzati, per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature tecnico scientifiche volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

Il capitolo recava 1,230 miliardi nel 1995 e 2,800 miliardi nel 1996. Nel 1995 non si è operato mentre nel 1996 sono stati impegnati 3,230 miliardi ed erogati 360 milioni.

Articolo 2, comma 6, lettera d: valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

Cap.1600- Contributi a favore di Consorzi di tutela e altri Organismi specializzati per la realizzazione di interventi e

manifestazioni per / la salvaguardia /e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione e una più estesa divulgazione della denominazione di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari.

Il capitolo disponeva di uno stanziamento di 700 milioni nel 1995; ne sono stati impegnati 498, erogati nel 1996.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Il capitolo recava, nel 1995, una disponibilità di 250 milioni, che sono stati impegnati e erogati nel 1996.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Il capitolo recava, per il 1995, una disponibilità di 700 milioni, impegnati in parte nel 1995 (124 milioni) e in parte nel 1996 (576 milioni). Non sono state effettuate erogazioni.

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Il capitolo recava una disponibilità complessiva di 3,300 miliardi, dei quali 1,5 nel 1995 e 1,8 nel 1996.

Nel 1995 sono stati impegnati 455 milioni e nel 1996, lire 2,835 miliardi. In quest'ultimo anno sono poi stati effettuati pagamenti per 194,8 milioni.

Cap.7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Il capitolo disponeva di 300 milioni nel 1995 e di 700 milioni nel 1996. Sono stati impegnati ed erogati 300 milioni.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

... LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonchè rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999. Al riguardo è stata richiesta, in data 23 giugno 1997, la relativa variazione di bilancio in aumento al capitolo 3579 concernente: "Contributo alle spese di funzionamento di commissioni internazionali nel settore della pesca".

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDUSTRIA

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 20
- Legge 24 dicembre 1985, n. 808
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 3 agosto 1994, n. 481

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) e la legge n. 452/1987 hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.620 miliardi, sono stati versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", con onere pari a lire 1.425 miliardi sul capitolo 7549 e a lire 195 miliardi a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui alla legge n. 675/1978.

La legge n. 559 del 1993 ha soppresso la contabilità speciale intestata al predetto "Fondo".

Le disponibilità esistenti sul capitolo 7549 sono destinate a coprire pochissime posizioni residuali, derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1989, n. 181, che recava il cofinanziamento del Regolamento Comunitario n. 328/88 (Programma Resider).

LEGGE 24 DICEMBRE 1985 N. 808**Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti del settore aeronautico.**

Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per l'elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 - elevabili in taluni casi al 70% - su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553).

Stanziamenti totali**Stanziamenti diretti (921 miliardi):**

- 1) legge originaria 690 miliardi
- 2) 2) rifinanziamento Legge 29.12.1990, n. 405 valore 81 miliardi
- 3) 3) rifinanziamento legge 4.6.1991, n. 181, valore 40 miliardi + 110 miliardi ex 3° limite originario (art. 3, lett. c).

Limiti di impegno (6.840 miliardi):

- a) legge originaria 750 miliardi ridotti a 380 miliardi;
- b) rifinanziamento legge 19.7.1993, n. 237, due limiti per complessivi 1.000 miliardi;
- c) rifinanziamento legge 22.11.1994, n. 644, due limiti per complessivi 750 miliardi + 260 miliardi ex 3° limite originario (art. 3, lett. c);
- d) rifinanziamento legge 8.8.1996 n° 421 4 limiti per complessivi 4.500 miliardi (ridotto di 50 miliardi dalla legge n. 41/1996).

Stanziamento totale 7.000 miliardi ridotti a 6.840 miliardi.

Impegni 3.900 miliardi ca.

Nel corso della gestione della legge n. 808 si sono avute economie di bilancio per ca. 30 miliardi

Erogazioni già effettuate: 1.025 miliardi

Obiettivi raggiunti

L'industria Aeronautica Nazionale ha potuto partecipare a programmi internazionali di notevole successo commerciale (famiglia di aerei regionali franco-italiana denominata ATR con 608 aerei venduti e 488 già consegnati) e di grande impegno tecnologico (famiglia elicotteri anglo-italiana EH101). Inoltre, gli operatori nazionali possono partecipare, in condizioni di comparabile sostegno pubblico, ad altri significativi programmi aeronautici quali gli aerei MD11, A321, B777 e DO328, nonché a programmi motoristici sia nel settore delle grandi turbine (CF6 80, VM2500, PW 2098 e 4000, GE90) e dei turbo alberi per elicotteri (CT7-6, RTM322).

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ART. 11, COM. 10

Conferimento al Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali.

Trattasi di una legge che, da oltre 5 anni, ha già trovato piena attuazione. Infatti, come riferito nella penultima relazione (nell'ultima non se ne è trattato) di questo Ufficio (nota n. 30144 del 7 settembre 1995), tutti i relativi stanziamenti e successivi rifinanziamenti, per complessivi L. mil.di 120, erano già stati completamente erogati entro il 30 gennaio 1992, data dell'ultimo decreto ministeriale di autorizzazione al pagamento dei residui L. mil.di 10, concernenti l'esercizio 1992.

I suddetti stanziamenti e rifinanziamenti sono stati iscritti al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali. Non hanno, quindi, interessato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, subentrato nel 1993.

Si allega la pag. 16 del quadro riassuntivo, debitamente compilata.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988) - ART. 15, COM. 13 E 14

Contributi agli Enti di gestione o a Società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI).

1) Come già rilevato nelle note di accompagnamento alle relazioni precedenti e, per ultima nella nota n. 1.120.494 del 12 settembre 1996 - nella spesa autorizzata e stanziata a tutto il 1996 di cui della pag. 29 del quadro riassuntivo, dell'importo complessivo di L. mil.di 515 - risulta compresa la spesa di L. mil.di 415 relativa al capitolo 7562 del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali, concernente vari conferimenti ai fondi di dotazione E.F.I.M., E.N.I. ed I.R.I. per la partecipazione, pro-quota, all'aumento di capitale della GEPI S.p.A. (autorizzati: per L. mil.di 315, con legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 1; per L. mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 415, tab. D, comma 7; per L. mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 421, art. 30).

I relativi pagamenti sono stati completamente erogati entro il 4 settembre 1992 - ossia prima del subentro del Ministero dell'Industria - come dettagliatamente specificato nella già sopracitata nota di questo Ufficio n. 30144 del 7 settembre 1995.

Sui due stanziamenti di L. mil.di 50, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), L. 20.000 per ciascuno dei due stanziamenti, quindi, l'importo complessivo di L. 40.000 (contabilmente insignificante) fu mandato in economia.

2) Sulla rimanente spesa di L. 100.000.000.000, autorizzata e stanziata sull'omonimo capitolo 7562 del Ministero dell'Industria, a parziale modifica di quanto riferito con precedente nota di accompagnamento n. 1.120.494 del 12 settembre 1996, si comunica che, a tutto il 31 dicembre 1995, dell'importo impegnato di L. 100.000.000.000, risultavano come componenti: economie per L. 17.000.000, residui propri per L. 3.557.291.870, pagamenti effettuati per L. 76.560.931.235 e perenzioni per L. 19.864.776.895.

Nel corso del 1996 sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 8.522.066.765, come segue: